

IL TRIBUNALE DEL REAL PATRIMONIO DEL REGNO DI SICILIA E LA GESTIONE DI EMERGENZE SANITARIE NELLA SECONDA METÀ DEL XVII SECOLO

DANIELE PALERMO*

Nel Regno di Sicilia, sin dal 1575, il Senato di Palermo era formale detentore di importanti competenze in materia sanitaria per l'intera isola, che però avrebbe potuto esercitare solo allorché, in caso di grave emergenza, il Tribunale del Real Patrimonio, che le esercitava ordinariamente, gliele avesse delegate. Il presente lavoro analizza alcune situazioni di allarme epidemico della seconda metà del XVII secolo in cui alla magistratura palermitana non viene concesso di esercitare alcun potere in materia sanitaria, quasi che queste prerogative fossero meramente simboliche del prestigio del Senato di Palermo.

In the Regno di Sicilia, since 1575, the Senato of Palermo was a formal holder of important health skills for the whole island which, however, could have exercised only when in the event of a serious emergency the Tribunale del Real Patrimonio which exercised them ordinarily delegated them to him. This paper analyzes some situations of epidemic alarm in the second half of the seventeenth century in which the Senato is not allowed to exercise any power in health matters, as if these prerogatives were merely symbolic of his prestige.

LE COMPETENZE IN MATERIA SANITARIA NEL REGNO DI SICILIA

Rispetto alla gran parte degli stati italiani¹, nel Regno di Sicilia la fondazione di una magistratura sanitaria stabile fu piuttosto tardiva, infatti solo nel 1743, durante la peste di Messina,

* Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Culture e Società (daniele.palermo@unipa.it)

1. Carlo Maria Cipolla inaugurò un ampio dibattito sulle magistrature sanitarie degli stati italiani, ritenendo che la precoce creazione di istituzioni stabili negli stati dell'Italia settentrionale, avvenuta tra il XIV e il XVI secolo, fosse legata alla solidità di quelle entità statuali, frutto di un'evoluta tradizione amministrativa, che implicava la necessità di un attento controllo, anche di tipo sanitario, sul territorio. Il compimento molto più lento di quei processi di centralizzazione negli stati dell'Italia centro-meridionale avrebbe determinato la provvisorietà e la precarietà di analoghe istituzioni (CIPOLLA 1989a, pp. 243-262; CIPOLLA 1989b; CIPOLLA 1985; CIPOLLA 1981; CIPOLLA 1977; CIPOLLA 1976). Un panorama generale in ANTONIELLI 2015a e PANSERI 1980. Su Venezia che funse da modello per le istituzioni sanitarie degli stati italiani e non solo, cfr. VANZAN MARCHINI 2004; PALMER 1980; CARBONE 1962. Su Milano, cfr. ALBINI 2015; ANTONIELLI 2015b. Su Genova, cfr. CALCAGNO 2012; ASSERETO 2010. Su Firenze, cfr. HENDERSON 2019. Sullo Stato pontificio, cfr. SANSA 2015; BONELLA 1997; e infine, sul Regno di Napoli, cfr. FUSCO 2017; SALVEMINI 2015.

il viceré Corsini istituì la Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica, istituzione apicale e permanente. Prima della creazione di questa, la materia sanitaria era suddivisa in modo non lineare e non costante tra il Senato della capitale, in questa funzione denominato alternativamente Magistrato di Sanità o Deputazione di Sanità di Palermo, e il Tribunale del Real Patrimonio², formale detentore delle competenze «de superintendencia, conocimiento y jurisdición», tanto che le prerogative concesse alla Suprema Deputazione nel 1743 furono modellate su quelle prima godute da quello stesso Tribunale e in seguito dal Supremo Magistrato del Commercio³. Ciò ricalcava una tendenza che nei secoli precedenti aveva caratterizzato parte delle magistrature sanitarie degli stati italiani, ovvero il loro legame con la «sfera dell'amministrazione urbana»⁴. Lo stesso tipo di relazione si può riscontrare in alcune realtà europee come quella di Marsiglia o di alcune importanti città castigliane⁵.

Durante l'epidemia di peste del 1575 al Senato della capitale erano state attribuite dal presidente del Regno Carlo d'Aragona competenze in materia sanitaria sull'intera isola; questo sarebbe stato integrato da alcuni «cavalieri», affinché divenisse ancor più forte la sua «capacità politica e operativa»⁶. Fra di loro figurò Giovanni Filippo Ingrassia - strettamente legato all'Aragona⁷ - protomedico del Regno dal 1563 e sistematizzatore di un complesso di misure di isolamento che avrebbe caratterizzato in modo profondo l'azione delle istituzioni sanitarie di tutta Europa⁸. In occasione di quell'epidemia, Ingrassia scrisse il trattato *Informatione del pestifero e contagioso morbo*, che divenne infatti nell'intero continente «un vero e proprio spartiacque nel modo in cui le autorità gestirono l'emergenza della peste»⁹.

I compiti assegnati alla magistratura palermitana erano teoricamente ampi, questa era dotata di giurisdizione e solo al pretore di Palermo, posto a capo dell'organismo, spettava la prerogativa di concedere la «pratica» alle imbarcazioni. Tuttavia, la sua definizione formale era molto ambigua: si trattava infatti di una deputazione locale, con poteri su un territorio compreso tra Monte San Giuliano, nel trapanese, e Naso, sulla costa tirrenica nordorientale, «ma almeno teoricamente con competenza sull'intera isola». L'azione del Magistrato di sanità era poi resa

2. PALERMO 2015, pp. 115-121.

3. GERVAZI 1773, pp. 75-79. Il Supremo Magistrato del Commercio fu fondato nel 1739, con ampie competenze, riguardanti in particolare e in via esclusiva tutte le controversie relative ai rapporti commerciali (CARIDI 2011, pp. 89-124; cfr. anche COCCHIARA 2003, p. 158; RENDA 1978, pp. 204-206). Il Dispaccio reale del 18 febbraio 1740 stabiliva che «la soprantendenza della salute e delle sue diputazioni debba spettare al Magistrato del commercio dello stesso modo che l'ha usato e tiene oggi il Tribunale del Real Patrimonio, senza però fare innovazione alcuna nella giurisdizione e governo delle Diputazione di sanità di questo Regno» (LA PLACA 1760, vol. IV, p. 466).

4. CANCELILA 2016, p. 234. Su Roma, cfr. BONELLA 1997, pp. 223-225. Per la Sardegna, per quanto riguarda le Juntas del morbo locali, MANCONI 1994, pp. 158-161; su Napoli, cfr. SALVEMINI 2015, pp. 76-77; FUSCO 2017, pp. 132-135.

5. Su Marsiglia, cfr. BUTI 2017, p. 44; per quanto riguarda le Juntas de sanidad locali in Castiglia, cfr. JORI 2012, p. 75. Infine, sul ruolo della peste nello sviluppo dell'idea di «salute pubblica», cfr. WELFORD 2018.

6. PALERMO 2015, pp. 115-121; sulla gestione dell'epidemia da parte del Magistrato di Sanità, cfr. CANCELILA 2016, pp. 241-248.

7. *Ibidem*, pp. 236-237.

8. PALERMO 2015, pp. 115-121.

9. CANCELILA 2016, pp. 236-240. L'opera «è stata considerata un vero e proprio codice sanitario: essa rappresenta un protocollo cui attenersi nell'emergenza sanitaria, in cui la pratica del *barreggiamento*, il ricorso al *fuoco* per bruciare le *robe infette* ed espurgare gli indumenti e l'applicazione spietata della *forca* per i contravventori svolgono una funzione preventiva di assoluto rilievo. Ma anche l'*oro* necessario a finanziare l'azione politica, col sostegno ai poveri più esposti al male e al contagio non solo con le elemosine, ma imponendo gabelle e collette ai più ricchi e tassando anche i medici» (*Ibidem*).

farraginosa dalla sua pletorica composizione e più volte si dovette intervenire per limitare il numero e il peso dei “deputati gentiluomini”; inoltre, i suoi poteri causarono spesso complicate controversie giurisdizionali. «Al di là di ogni teorica e retorica affermazione di indipendenza da altri poteri e di giurisdizione sull’intero Regno», in realtà il magistrato della capitale – sostanzialmente controllato dal Senato - «esercitava le sue prerogative solo nei momenti di emergenza» e comunque con forti limitazioni. Infatti le più rilevanti «competenze ordinarie in materia sanitaria spettavano al Tribunale del Real Patrimonio», anche perché deteneva le risorse finanziarie indispensabili per prevenire l’insorgere delle epidemie e per approntare le costose misure di emergenza e isolamento¹⁰.

Il Tribunale del Real Patrimonio - così denominato nel 1596, quando un più definito e complesso organismo succedette alla Magna Curia dei Mastri Razionali –, era «il supremo organo di controllo e di giurisdizione in materia finanziaria, con compiti consultivi (che contribuirono a conferirgli un determinante peso politico) e di registrazione»¹¹. Nel *Governo generale di Sanità* del 1749 vengono descritte le competenze di cui il Tribunale aveva goduto in materia sanitaria: «per la sua via distribuivansi i regolamenti»; stabiliva l’entità delle contumacie e disponeva la “pratica” e il “bando” per le imbarcazioni; costituiva istituzione apicale per le deputazioni locali di sanità e terminale per le informazioni. Al Tribunale del Real Patrimonio spettava il suggello su ogni atto in materia sanitaria e i suoi rapporti col Senato di Palermo venivano così descritti:

regola era non dimeno del suddetto tribunale di udire in ogni occorrenza i sentimenti del Senato e Diputazione della capitale e di non allontanarsi punto dagli stessi; e se talora accadea ch’ei pensasse altramente di quanto venivagli da loro suggerito, ne trattenea la disposizione infino a tanto che, ritornata l’esamina della controversia innanti il medesimo Senato e Deputazione, facendogli assistere il suo procuratore fiscale per riferire in voce i motivi della diversa opinione di esso tribunale, deliberavansi il conveniente¹².

Da ciò si evince con una certa chiarezza come in tempi non caratterizzati dall’emergenza il Magistrato di sanità adempisse a funzioni meramente, anche se autorevolmente, consultive. Diversamente, in tempi di emergenza gli venivano spesso delegate dal Tribunale del Real Patrimonio, non sempre in modo formale, alcune rilevanti competenze: «era dunque un contenitore vuoto, attivato in situazioni di grave rischio sanitario»¹³.

In questo saggio analizzeremo alcune emergenze sanitarie occorse nel XVII secolo in cui pare che il Tribunale del Real Patrimonio non abbia delegato alcunché al magistrato palermitano. Appare dunque come, in situazioni in cui non vi sono focolai epidemici di rilievo ma che sono comunque di grave allarme e necessitanti dell’azione rapida e incisiva di un’autorità apicale, le competenze in materia sanitaria siano esercitate in via pressoché esclusiva dal Tribunale del Real Patrimonio e i poteri da rilasciare al Senato di Palermo, considerati ormai tra le

10. PALERMO 2015, pp. 115-121.

11. Guida 1986, vol. III, p. 302; cfr. anche SALAMONE 1997. Le competenze del collegio dei “maestri razionali” avevano contribuito a definire, dopo la riforma del 1569, quelle del nuovo tribunale: nella loro «sfera di attività ... ricadevano tutti gli ufficiali pecuniari, che dovevano presentare ad essi i loro conti e tutti gli organi, ordinari e straordinari, che comunque avessero maneggio di fondi della Regia Corte o amministrazione di beni demaniali. In materia giurisdizionale i maestri razionali decidevano le cause tra il fisco e i privati in materia di beni e cespiti demaniali, di acque pubbliche e di imposte e tasse; erano competenti in tutte le questioni sorte tra i diversi funzionari dell’ordine finanziario per ragione del loro ufficio e giudicavano infine delle vertenze dei privati nelle quali fosse comunque interessato il fisco regio» (BAVIERA ALBANESE 1981, pp. 79-80).

12. LA PLACA 1749, pp. V-VI.

13. PALERMO 2015, p. 116.

prerogative di questo, vengano relegati nella mitologia politica: appartengono all'autorità della capitale e questa pare averne coscienza ma vengono esercitati da un'altra istituzione che in teoria dovrebbe in modo quasi immediato delegarglieli e non lo fa.

MISURE DI EMERGENZA

Nel 1652 l'allarme epidemico giunse da più parti del Mediterraneo¹⁴, in particolare dalla Catalogna e da Barcellona, sua capitale. Nel mese di maggio poi la peste colpì la Sardegna, cominciando da Alghero e Sassari¹⁵, e a fine giugno¹⁶ il Tribunale del Real Patrimonio, attraverso l'emanazione di Istruzioni¹⁷ – rinnovate e integrate ai primi di agosto¹⁸ a seguito dell'estensione dell'allarme proveniente dalla penisola iberica a Linguadoca, Maiorca, Minorca, Corsica, Smirne¹⁹-, delineò una strategia, da perseguire con rapidità, incentrata sull'interruzione della “pratica” con i suddetti territori²⁰.

Ai giurati delle città demaniali e delle Terre feudali e ai terminali nel territorio del Tribunale del Real Patrimonio, le deputazioni locali di sanità, nella cui giurisdizione ricadevano porzioni di litorale sarebbe toccato attivare i consueti meccanismi di vigilanza. Questi sarebbero stati disciplinati da norme contenute in un bando da pubblicare immediatamente e prevedente pene pesanti per i trasgressori²¹, in particolare proprietari e marinai, ma anche «guardiani, cavallari, torrieri et altre persone deputate ... alle guardie di dette marine e qualsivoglia ministro di giustizia o di guerra». Alla pena capitale sarebbero stati sottoposti anche coloro che, provenienti da luoghi sospetti o infetti, fossero penetrati furtivamente nel territorio del Regno e coloro che non avessero rivelato alle autorità quanto di loro conoscenza²².

Giorno e notte, attraverso imbarcazioni o uomini «a piedi o a cavallo», con la minore spesa possibile, si sarebbe dovuto allontanare «ogni pericolo d'introdursi robbe o persone sospette o infette»; ci si sarebbe dovuti servire anche di «deputati di valore e di zelo» che, per il prestigio sociale di cui godevano, avrebbero potuto vigilare con efficacia sulla condotta di coloro che sorvegliavano il litorale.

Le imbarcazioni che provenivano «da fuori Regno» avrebbero potuto attraccare solo in quattro porti scelti dal Tribunale del Real Patrimonio – quelli di Palermo, Messina, Trapani e Siracusa, sedi delle principali deputazioni di sanità - e se qualcuno avesse autorizzato sbarchi in altri luoghi sarebbe stato sottoposto alla pena di morte, non avrebbero potuto scaricare merce alcuna, anche se provenienti «da parte limpia», e non avrebbero dovuto avere alcun contatto

14. «Istruzioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 8 agosto 1652.

15. DEL PANTA 1980, p. 167; CORRADI 1973, vol. II, pp. 178-179.

16. AURIA 1973, vol. III, p. 390.

17. DI BLASI 1974, p. 365.

18. «Istruzioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ASP, TRP, NP, vol. 1521, n.n., 8 agosto 1652.

19. Bando del viceré Mendoza, *ivi*, n.n., 9 agosto 1652, deteriorato e in parte illeggibile. Allorché si aggiunsero questi territori al novero di quelli sospetti, si dispose che il carico delle imbarcazioni provenienti da quei luoghi e già presenti nei porti fosse scaricato lontano dai centri abitati.

20. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

21. «Istruzioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», *ivi*, n.n., 8 agosto 1652.

22. Bando del viceré Mendoza, *ivi*, n.n., 9 agosto 1652, deteriorato e in parte illeggibile.

con altro naviglio. Quelle che giungevano da luoghi considerati infetti avrebbero dovuto essere respinte senza indugio, anche nel caso in cui trasportassero carichi non ritenuti possibile veicolo di infezione²³; le merci illecitamente pervenute sul territorio avrebbero dovuto essere bruciate²⁴. Ogni imbarcazione che si spostava da un porto all'altro del Regno avrebbe avuto l'obbligo di recare "patenti", «per sapersi dove va, che porta, quante persone sono e loro nomi e cognomi, età, effigie, segni che avessero e nota delle robbe». Inoltre non avrebbe potuto trasportare merce alcuna se non accompagnata da un «publico responsale, autenticato dalli giurati delle città o Terre e scritta la robba di pezzo in pezzo, acciò si eviti ... potersi fare dalli marinari tramazzo e mescolanza di altra robba che potessero ricevere in mare da vasselli sospetti, potendo succedere comprarla da quelli a baratto, non conoscendosi il veleno che avere dentro del male che si conserva in essa»²⁵. Non si davano invece indicazioni riguardo all'eventuale ricovero di uomini e merci nei lazzaretti di Messina e di Palermo²⁶.

Per cercare di evitare il contagio e rendere ulteriormente impenetrabile la frontiera marittima, si sarebbero dovute chiudere tutte quelle porte dei centri urbani posti sui litorali, specialmente di quelli più grandi come Palermo e Messina, che, per flusso o posizione, si riteneva potessero rappresentare canale di transito del morbo. Presso quelle rimaste aperte avrebbero prestato servizio

le persone più qualificate, per superintendere alle guardie e custodia delle marine e suoi territori e che siino con la dovuta vigilanza, con far intimare alli custodi e guardie la pena della vita naturale nel caso d'introduzione di forastieri e robbe sospette o infette o usuali di fuori Regno, riconoscendo le patenti e persone che vengono per entrare nella città e dentro dell'habitato.

Anche la delicatissima attività di gestione dei flussi alle porte delle città sarebbe stata coordinata dunque da uomini di riconosciuto prestigio all'interno della società locale²⁷.

In quella congiuntura di grave allarme, segno delle prerogative sanitarie su tutto il Regno godute dal Senato di Palermo, e probabilmente ridotte a "mito politico", fu l'incarico dato dall'istituzione della capitale a Marco Antonio Alaymo di redigere «lo libro di li consigli politici di peste tanto per preservare questa città e tutto il Regno per non entrare la peste quanto per il governo politico et osservatione»²⁸. Si trattava di un medico che a Palermo godeva di grande prestigio,

23. «Istruzioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi, n.n., 8 agosto 1652. Sui porti del Regno di Sicilia, cfr. BOTTARI 2018; BOTTARI 2010; COCO – IACHELLO 2003; D'ANGELO 1997; SIMONCINI 1997.

24. Bando del viceré Mendoza, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 9 agosto 1652, deteriorato e in parte illeggibile.

25. «Istruzioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi, n.n., 8 agosto 1652.

26. Sul lazzaretto di Messina, cfr. PORTERA 2009; IOLI GIGANTE 1989. Su quelli di Palermo, cfr. CANCELILA 2016, pp. 248-256.

27. «Istruzioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi, n.n., 8 agosto 1652.

28. ASCP, AS, vol. 264, c. 88v, 31 gennaio 1653. Si tratta dell'opera *Consigli politico-medici di Marc'Antonio Alaymo filosofo e medico, deputato della sanità di Palermo. Composti d'ordine dell'illustrissimo Senato di Palermo, per l'occorrenti necessità di peste, che sono al presente in diverse parti del mondo, tanto per preservar di quella il Regno di Sicilia e la Felice città di Palermo capo di esso, quanto per estinguerla in breve, se per disgrazia entrasse. Ne' quali si donano le vere regole e profittevoli ordinationi, cavati dall'infelici eventi delle passate pestilenze, molto utili per il servitio della Maestà Divina, del Re Cattolico Nostro Signore e del ben pubblico*, Palermo 1652; ora ALAYMO 1996.

acquisito anche grazie al suo operato durante la grave epidemia di peste del 1624. Proprio in quell'anno l'Alaymo era divenuto membro del Magistrato di sanità²⁹ e aveva iniziato a operare a stretto contatto col Pretore e col Senato, propugnando «misure preventive in larga misura innovative, che, pur rifacendosi agli insegnamenti fondamentali di Giovanni Filippo Ingrassia, li reinterpretavano seguendo una logica che poteva apparire meno costrittiva, meno settoriale e, in genere, più umana». L'incarico di compilare un'opera che aveva l'ambizione di costituire un punto di riferimento per la prevenzione delle epidemie nell'intero Regno fu affidato dunque a una personalità che si identificava col Senato di Palermo e con l'idea che a questo spettassero le competenze in materia sanitaria su tutta l'isola. Secondo Corrado Dollo, fu proprio l'influenza dell'Alaymo, e in particolare della sua idea che fosse necessaria e irrinunciabile l'«accuratissima vigilanza delle coste», a far sì che nel 1652 l'isola rimanesse «indenne»³⁰.

Una nuova situazione di allarme si verificò nell'ottobre 1655, allorché la peste colpì Malta, dove nell'arco di un mese vi furono 20 decessi³¹. L'isola rappresentava «l'avamposto, il punto forte del confine labile fra il Mediterraneo occidentale e cattolico e il Mediterraneo orientale ... un bastione della cristianità e della sanità europee»³².

Gli eventi indussero l'urgente adozione da parte del Tribunale del Real Patrimonio delle consuete misure: «commercio e contrattazione» furono immediatamente interrotti³³ e lo rimasero per sei mesi³⁴; i giurati di ogni città avrebbero dovuto respingere «vascelli, genti, robbe e mercantie» provenienti da Malta lontano «dalli luoghi abitati e non darli, né farli dare pratica», prevedendo le solite durissime pene per trasgressori, inadempienti e reticenti rispetto a cose viste o sapute; inoltre, eventuali merci provenienti dall'isola illecitamente introdotte nel Regno avrebbero dovuto essere bruciate alla presenza dei membri delle deputazioni locali di sanità³⁵. Infine, il Tribunale dispose che tutto il naviglio proveniente dall'estero dovesse obbligatoriamente transitare per il porto di Palermo o per quello di Messina, dove, tra le altre «diligenze», sarebbe stato apposto un visto alle patenti che avrebbero poi consentito lo sbarco anche in altri scali del Regno; questa disposizione rimase in vigore almeno fino alla successiva primavera³⁶.

Particolare attenzione fu dedicata all'attività preventiva nelle città di Noto, Scicli e Terranova che, in quanto più vicine in linea d'aria all'isola di Malta, si riteneva fossero più esposte al pericolo epidemico. Per la predisposizione e l'attuazione delle misure sanitarie, il Tribunale del Real Patrimonio si servì del suo stesso apparato e ritenne necessaria la concessione di un incarico formale a uno dei suoi «razionali»: la scelta, ratificata dal viceré, ricadde su don Pietro Fama, che avrebbe dovuto vigilare sugli sbarchi e imporre e somministrare le pene ai trasgressori delle disposizioni, «non solo di carceri e di frusta e tratto di corda ma anco alla pena della morte naturale». Egli ricevette dunque prerogative straordinarie in materia di giustizia, motivate dall'eccezionalità del momento, e avrebbe potuto agire «vices et voces» del viceré e dei

29. GERVASI 1773, p. 13.

30. DOLLO 1996.

31. DAL POZZO 1715, pp. 230-231; cfr. anche SAVONA-VENTURA 2015.

32. RESTIFO 1994, pp. 171-172.

33. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 26 ottobre 1655; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

34. DAL POZZO 1715, p. 231.

35. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 26 ottobre 1655.

36. Ivi, n.n., 24 ottobre 1655; cfr. anche ivi, n.n., 2 giugno 1656.

“maestri razionali” del Tribunale; infine avrebbero dovuto sottostare ai suoi ordini e prestargli collaborazione i giurati di tutte le città e Terre e i regi percettori³⁷. Pietro Fama fu incaricato anche di provvedere ai rifornimenti alimentari dell'isola di Malta e adempi a questo compito con successo, tanto da ricevere pubblici ringraziamenti dai Cavalieri di San Giovanni³⁸.

Nella primavera dell'anno successivo, il Tribunale ricevette notizia dell'epidemia in corso a Cagliari³⁹ e in altre zone della Sardegna. Essa, estensione di quella iniziata nel 1652 e mai del tutto estinta, imperversava sin dal mese di febbraio e nel suo complesso avrebbe determinato una mortalità «fortissima»⁴⁰. Pertanto, il 4 maggio 1656 furono nuovamente e immediatamente interrotti i traffici commerciali con l'isola e il transito delle persone e si approntarono le consuete misure di vigilanza. L'imposizione delle quarantene fu esplicitamente riservata allo stesso Tribunale del Real Patrimonio⁴¹.

Dopo nemmeno un mese l'allarme si aggravò, poiché da Napoli giunsero notizie di non precisate «infermità»⁴². Si trattava di una delle più gravi epidemie di peste avvenute nella penisola italiana, dove la malattia si ripresentava dopo una prolungata assenza, e addirittura come «devastante» la qualifica Idamaria Fusco. Da Algeri, attraverso la Spagna prima e la Sardegna poi, la peste era giunta nel centro partenopeo nel marzo di quello stesso 1656 – la città sarebbe stata dichiarata libera dal morbo solo l'8 dicembre - e si sarebbe estesa poi a Roma e a Genova. Nonostante le misure di isolamento adottate, incluso il cordone sanitario, l'epidemia si diffuse in gran parte del Mezzogiorno continentale⁴³, perdurando fino al 1658 e causando l'isolamento del Regno di Napoli⁴⁴; in questo «la peste provocò la morte di circa 1.250.000 individui ... con tassi di mortalità che variarono dal 43% del Regno considerato nel suo complesso a circa il 50% della capitale»⁴⁵.

Relativamente a questa fase di emergenza, dalle cronache palermitane si evince un ruolo del Magistrato di Sanità ma in realtà le decisioni paiono adottate dal Tribunale del Real Patrimonio. Vincenzo Auria riferisce che, nel giugno 1656, fu il pretore a indurre il viceré a emanare le misure di divieto della “pratica” per le imbarcazioni provenienti da Napoli, descrivendo così, con ogni probabilità, quella consultazione obbligatoria del Senato in materia sanitaria da parte

37. Ivi, carte non numerate, 27 ottobre 1655; cfr anche ivi, n.n., 29 ottobre 1655; p. 231.

38. *Ibidem*.

39. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, carte non numerate, 4 maggio 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656; MANCONI 1994, pp. 80-85.

40. DEL PANTA 1980, pp. 166-168; MANCONI 1994, pp. 77-80.

41. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 4 maggio 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

42. Ivi, n.n., 2 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

43. FUSCO 2009, pp. 115-119; cfr. anche CORRADI 1973, vol. II, pp. 183-237; DEL PANTA 1980, pp. 168-178.

44. FUSCO 2009, pp. 115-119.

45. *Ibidem*, p. 125. Claudia Petraccone rappresenta così l'importanza dell'epidemia del 1656: «la peste modificò il corso della storia del Regno di Napoli, provocando rilevantissime conseguenze, soprattutto, ma non esclusivamente, sul piano demografico: spezzò l'impetuoso sviluppo cinquecentesco, che era continuato, pur con qualche battuta di arresto, nella prima metà del Seicento e condizionò in misura massiccia tutto il movimento demografico della restante metà del secolo» (PETRACCONI 1974, p. 41). Prima di quegli eventi, «Napoli restava ... una delle più grandi città europee; nel 1657, dopo il ritorno di quanti se ne erano allontanati, non dovette avere più di 150.000 abitanti. Le conseguenze demografiche della peste furono dunque molto gravi ma ve ne furono anche per quanto riguarda la distribuzione della popolazione; e molto seri furono i riflessi nel campo economico e sociale» (*Ibidem*, p. 51). Su questa grava ondata epidemica, cfr. SANSA 2006; AGO – PARMEGGIANI 1990; CALVI 1990; PASTORE 1988.

del Tribunale⁴⁶. Tuttavia, non pare essere stata concessa all'istituzione palermitana nessuna particolare prerogativa: quanto deciso da questa era limitato al territorio della città, anche se si dichiarò che le misure adottate avevano la funzione di «exempio di tutto il Regno»⁴⁷, per di più il mancato contagio fu ascritto «al buon governo del viceré e dei suoi ministri»⁴⁸.

Oltre a estendere a uomini e merci provenienti dal napoletano quanto disposto già riguardo alla Sardegna, il Tribunale del Real Patrimonio stabilì che le imbarcazioni provenienti dall'estero potessero espletare le formalità sanitarie solo nei porti di Palermo, Messina, Siracusa e Trapani⁴⁹. Appena una settimana dopo, il 9 giugno, per cercare di bloccare del tutto l'arrivo nell'isola di «forastieri di qualsivoglia nazione», fu imposto l'obbligo a ogni persona, di qualunque «stato, grado, sesso, foro e condittione», non “naturale” del Regno e giunta in questo da non più di un anno di “rivelare”, entro quattro giorni e per i nuovi arrivati entro 24 ore, ai giurati del luogo di residenza o, in caso di futuro arrivo, del primo centro nel quale ci si fosse recati «di dove sia naturale, quanto ha che è in questo Regno e dove ha abitato per li tempi passati insino al giorno presente». Gli ufficiali avrebbero dovuto registrare le informazioni in un «libro separato» e consegnare a ciascuno una “patente”, vistata dal “mastro notaro”, che avrebbe consentito di transitare tanto per il Regno quanto all'interno delle città. Allo scadere dei termini previsti, considerati inderogabili, sarebbero state applicate pesantissime pene ai contravventori: 10 anni di reclusione in un castello per i nobili, altrettanti sulle galere per i non nobili e la frusta per le donne; le medesime pene erano previste per coloro che avessero ospitato stranieri privi di “patente”. I “regnicoli” che avessero avuto necessità di spostarsi da un centro abitato all'altro avrebbero dovuto portare con sé un “bollettino di sanità”, sottoscritto anch'esso dal “mastro notaro” della città di partenza, su cui si sarebbe dovuta annotare anche la «roba» che trasportavano; in caso di assenza o irregolarità del documento, i viandanti sarebbero stati costretti a rientrare⁵⁰. Infine si ordinò alle università marittime di rafforzare la vigilanza del litorale⁵¹, già avviata nel mese di maggio⁵², ponendo guardie a piedi e a cavallo alla distanza di tre miglia l'una dall'altra⁵³.

Si trattava di misure che lasciavano trasparire una situazione percepita come grave e pertanto il Tribunale del Real Patrimonio esortò gli ordinari a fare rispettare la normativa sanitaria a tutti gli ecclesiastici sottoposti alla loro giurisdizione. Essi avrebbero potuto anche emanare norme aggiuntive a quelle già in vigore, ma queste avrebbero dovuto essere confermate dallo stesso Tribunale⁵⁴.

A suggellare il piano di isolamento del Regno, il 25 giugno giunse l'imposizione del cordone marittimo. Ogni città posta sul litorale avrebbe dovuto continuare a vigilare la costa ma in modo più stretto: gli uomini a piedi avrebbero dovuto essere collocati nei posti ritenuti «più appropriati», ma stavolta a una distanza non superiore alle 2 miglia l'uno dall'altro, e a quelli a

46. AURIA 1973, vol. V, pp. 38-41.

47. ASCP, AS, vol. 267, cc. 258v-259v, giugno 1656.

48. AURIA 1973, vol. V, pp. 38-41.

49. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 2 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

50. Ivi, n.n., 9 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

51. Ivi, cc. 15v-16r, 14 luglio 1656.

52. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ivi, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.

53. Ivi, cc. 15v-16r, 14 luglio 1656.

54. Ivi, cc. 13r-v, 12 giugno 1656.

cavallo si sarebbe dovuto ordinare che «continuamente vadano scorrendo e battendo il camino finché si incontrino con l'altra guardia a cavallo dell'altro posto, dandosi la mano un con l'altro»; inoltre si sarebbero dovute armare imbarcazioni per rafforzare ulteriormente la sorveglianza. Infine, ogni informazione ritenuta importante avrebbe dovuto essere comunicata al Tribunale del Real Patrimonio, che avrebbe dato gli ordini opportuni. Questo apparato piuttosto fitto avrebbe dovuto scoraggiare soprattutto gli sbarchi furtivi, in particolare nelle ore notturne. Come in tutte le emergenze epidemiche, per fare fronte alle spese determinate dall'adozione delle misure sanitarie, le università avrebbero potuto utilizzare ogni cespite del loro patrimonio, tranne quelli destinati a soddisfare "tande" e donativi, cioè finalizzati al pagamento delle imposte destinate alla Corona⁵⁵.

UN SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLA VIGILANZA DELLA COSTA

Le università dovettero essere restie a eseguire quanto imposto dal Tribunale del Real Patrimonio, anche per gli alti costi della predisposizione del cordone. Pertanto il Tribunale, il 15 luglio, chiese a tutte le giurazie delle università che comprendevano porzioni di litorale di inviare, entro otto giorni, una relazione contenente l'estensione della costa sottoposta alla loro giurisdizione, il numero e le generalità dei deputati di sanità e di guardie e "sopraguardie" impegnate nella sua vigilanza, l'entità del loro "soldo" giornaliero e il cespite utilizzato per pagarlo⁵⁶. Nella medesima relazione si chiese di elencare le università vicine non ricadenti sul litorale, così da potere approntare un sistema attraverso il quale queste contribuissero finanziariamente alla vigilanza della costa⁵⁷.

All'inizio di settembre l'emergenza epidemica, e dunque l'interruzione di "pratica" e commerci, si estese a Roma e a numerosi centri dello Stato della Chiesa, dove però l'epidemia, iniziata alla fine di maggio, si avviava a esaurire i suoi effetti⁵⁸, a Sturla e a Genova con "borghi" e "riviera"⁵⁹. Quando si interruppero i flussi di uomini e merci con la Sicilia, nella città ligure il morbo era appena comparso; si sarebbe attenuato nel corso dell'inverno e della primavera successivi, ma nell'estate del 1657 «esplose ... in una catastrofe di dimensioni paragonabili a quelle dell'epidemia che aveva colpito Napoli l'anno precedente»⁶⁰.

Il sistema di compartecipazione alle spese per la vigilanza del litorale da parte delle città «che non tengono compreso di marina» fu istituito il primo settembre, anche perché diveniva urgente arginare la crisi finanziaria delle università "marittime", causata dalle spese per il pagamento e il mantenimento delle guardie⁶¹. Le università "contribuenti" avrebbero dovuto versare a quella "marittima" i 2/3 della spesa prevista per la sorveglianza della costa⁶² e le rate, calcolate

55. Ivi, cc. 14r-15r, 26 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

56. Ivi, cc. 15v-16r, 14 luglio 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

57. Ivi, cc. 18r-v, 26 ottobre 1656.

58. DEL PANTA 1980, p. 170; CORRADI 1973, vol. II, pp. 208-225.

59. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.

60. DEL PANTA 1980, pp. 175-178.

61. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.

62. Ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.

sulla base della popolazione di ciascuna di esse, avrebbero dovuto essere pagate mensilmente. Si confermò la possibilità di utilizzare ogni cespite del patrimonio civico per questa delicata tipologia di spesa; fu mantenuto però il divieto di intaccare le voci di bilancio destinate al pagamento di “tande” e donativi. Qualora non vi fosse stato denaro nelle casse, il Consiglio Civico avrebbe dovuto deliberare su nuove imposte⁶³ e, poiché le imposizioni eventualmente stabilite non avrebbero previsto esenzione alcuna, soprattutto per i membri del clero, all’adunanza avrebbero dovuto partecipare il vicario foraneo o l’arciprete, oltre ai locali deputati di sanità. La “tassa” avrebbe dovuto essere a carico di «cittadini e commoranti» e la quota che ognuno avrebbe versato sarebbe dipesa dalle sue “facoltà”⁶⁴. Il tesoriere dell’università “marittima” o un “depositario” da questa designato avrebbe dovuto chiedere direttamente il denaro a quelle “contribuenti”. A titolo di esempio, la città di Termini avrebbe dovuto pagare ogni mese 22 onze per la sorveglianza del litorale; di queste 8 le avrebbe versate quella di Caccamo, 5 quella di Ciminna, 2 quella di Montemaggiore. Il Tribunale del Real Patrimonio affidò la gestione di questo complesso sistema di finanziamento dell’apparato di vigilanza della frontiera marittima ad uno dei suoi maestri razionali, il marchese di Mompilieri⁶⁵. Tale metodo di ripartizione della spesa per finanziare la vigilanza del litorale nel 1733 sarebbe stato codificato in una “pianta” e sarebbe rimasto sostanzialmente immutato fino ai primi anni del XIX secolo⁶⁶.

Tuttavia, ancora a fine ottobre, non erano pervenute le relazioni di alcune città importanti - quali Castellammare, Augusta, Mazzara e Vittoria - che non avevano potuto ricevere dunque la contribuzione delle università vicine⁶⁷. Probabilmente un’alta percentuale di evasione indusse poi ad affermare ancora una volta che all’ormai molto dispendioso sistema di vigilanza dovevano contribuire anche gli ecclesiastici, «secundo la facultà che possedono»: il 26 ottobre, il presidente del Regno invitò i vescovi dell’isola a versare quanto da loro dovuto e dispose che emanassero per le loro diocesi ordini affinché gli ecclesiastici facessero altrettanto «et essendo renitenti (il che non possiamo credere) siano costretti dai loro vicari foranei a pagare senza replica le rathe a loro toccanti»⁶⁸. La diffusa inosservanza di quanto prescritto perdurò, tanto che nel mese di dicembre fu necessario non solo ordinare ai capitani di giustizia di ingiungere ai giurati delle università “contribuenti” di pagare le rate delle spese sanitarie, sotto pena di 100 onze per ognuno di loro «oltre delle pene corporali riservate a nostro arbitrio»,⁶⁹ ma addirittura intimare agli ufficiali delle università marittime il rispetto delle norme legate all’emergenza sanitaria, soprattutto di quelle sulla sorveglianza del litorale⁷⁰.

La graduale definizione del sistema di finanziamento della vigilanza della frontiera marittima determinò controversie che opponevano i giurati a privati cittadini o feudatari che toccò dirimere al Tribunale del Real Patrimonio. Nel luglio di quello stesso 1656, i giurati di Alcamo entrarono in conflitto col barone di Calatubo, Giovanni Antonio Sollima, il quale pretendeva che la città si facesse carico della vigilanza del litorale del feudo. Il ricorso ebbe esito favorevole

63. Il TRP ai giurati di Termini, ivi, cc. 30r-v, 27 ottobre 1656.

64. Ivi, cc. 26r-v, 5 dicembre 1656.

65. Il TRP ai giurati di Termini, ivi, cc. 30r-v, 27 ottobre 1656.

66. Di FIGLIA 2015, pp. 142-146.

67. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 18r-v, 26 ottobre 1656.

68. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ivi, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.

69. Ivi, c. 44 r, 9 dicembre 1656.

70. Ivi, c. 43r, 9 dicembre 1656.

agli ufficiali e pertanto fu intimato al feudatario di provvedere in proprio: i posti di guardia avrebbero dovuto essere situati ogni 2 miglia e, «non potendosi guardare da terra, deve custodirsi per mare con barche o felughe armate»⁷¹. Altri feudatari dovettero essere sollecitati, con intimazioni formali del Tribunale, a provvedere alla vigilanza su parti di litorale di loro pertinenza, coprendo per intero le spese – come il marchese di Altavilla⁷² – o con il contributo per i 2/3 della spesa di università lontane dalla costa – come il principe della Cattolica, riguardo alla tonnara di San Nicola e al “caricatore” di Siculiana, con il contributo rispettivamente dei comuni di Misilmeri e Siculiana⁷³, e il principe di Trabia, con il contributo dell’università di Musomeli⁷⁴. L’obbligo di provvedere alla vigilanza del litorale valeva anche per gli affittuari dei feudi: furono sollecitati Antonino Busacca, affittuario di Oliveri, Ferrante Gioeni, affittuario di Schisò e del suo trappeto, confinante col territorio di Taormina e di Calatabiano, e Baldassare D’Amato, affittuario di Dirillo⁷⁵.

Nelle prime settimane del 1657, il Tribunale del Real Patrimonio emanò un piano definitivo «delli ripartimenti fatti per la custodia di tutto il circuito litorale di questo Regno di Sicilia per la presenza del malcontagioso e dell’università, baroni et altre persone ai quali è stata commessa la cura e dell’università assignate alle marittime per la contribuzione della spesa che fa ciascheduna d’esse per la referita custodia»⁷⁶. Questo si basava su uno schema riportante la popolazione di città e Terre del Regno di Sicilia compilato dal medesimo Tribunale nel 1650, sulla base dei riveli, con ogni probabilità su quelli del 1636⁷⁷. Per ogni università “marittima” venivano riportate la cifra mensile che avrebbe dovuto spendere e le città “contribuenti” con gli importi che avrebbero dovuto versare.

Le città di Palermo – il cui litorale era compreso tra Capaci e Solanto - e Messina avrebbero dovuto provvedere alla vigilanza della loro parte di costa senza contributo di altre università, come pure alcune altre la cui porzione di litorale era ridottissima, come Santo Stefano e Reitano, sulla costa settentrionale. Alcune università avevano come “contribuenti” città lontane: ad esempio Milazzo, sulla costa nordorientale, avrebbe dovuto pagare 40 onze al mese e a tale somma avrebbero contribuito le relativamente vicine Novara, Roccella e San Pietro di Monforte, per 3 onze, e Librizzi per 2, ma anche le piuttosto lontane Randazzo per 6 onze, Tortorici per 5, Assoro per 4 e Leonforte per 3. Anche Noto, le cui spese venivano calcolate in onze 41.12, aveva come “contribuenti” due città vicine come Chiaramonte per 5 onze e Monterosso per 3, ma altrettante molto lontane come Castrogiovanni per 8 onze e Calascibetta per 5. Mazzara e Marsala avevano anche esse università “contribuenti” lontane: Naro, Caltanissetta, Burgio e Favara per Mazzara; Calamonaci, Casteltermini e San Giovanni per Marsala. Infine, Corleone versava il suo contributo di 10 onze a Trapani, che avrebbe dovuto spendere ben 77 onze al mese, l’importo più elevato tra quelli riportati. Alcune città avevano un buon numero di univer-

71. Ivi, cc. 20r-v, 26 ottobre 1656.

72. Ivi, cc. 20v-21r, 26 ottobre 1656.

73. Ivi, cc. 21v-22r, 26 ottobre 1656.

74. Ivi, c. 22r, 26 ottobre 1656.

75. Ivi, n.n., 3 novembre 1656.

76. Ivi, cc. 34r-40v, s.d. ma probabilmente del febbraio 1657.

77. «Descrizione dell’anime di ciascheduna delle università rathizzate per la custodia del morbo contagioso calculata supra la numeratione fatta ultimamente nell’anno 1650 supra li volumi di reveli cha al presente si contextuano nel Tribunale del Real Patrimonio sopra li quali si ha fatto la rathizzazione» (Ivi, cc. 45r-47r, s.d. ma probabilmente del dicembre 1656). Sui riveli del Regno di Sicilia, cfr. LIGRESTI 2002.

sità contribuenti: alla spesa di 47.22.10 onze che ogni mese avrebbe dovuto sostenere la città di Catania avrebbero dovuto contribuire Adernò e San Filippo per 8 onze, Paternò per 6, Malpasso per 4, Mompilieri, Camporotondo, San Pietro, Plachì «seu Gravina», Tremestieri, Mascalucia, Motta Sant'Anastasia e Biancavilla per una sola onza⁷⁸; ciò avrebbe comportato per il tesoriere della città la necessità di gestire un complesso sistema di rapporti politici per ottenere con continuità il denaro necessario a pagare le guardie del litorale, anche se alcune delle università “contribuenti” erano state fino a poco tempo prima parte del territorio di Catania e ciò offriva la possibilità di utilizzare reti con le élite locali ancora attive⁷⁹. Nel piano erano comprese anche le università feudali: tolto quanto versato dalle città “contribuenti”, l'importo sarebbe stato a carico del feudatario. Nel caso di Jaci Castello, Giovanni Andrea Massa, ad esempio, avrebbe dovuto versare 12 onze al mese con il contributo delle università di Misterbianco per 4 onze, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant'Agata e Trappeto per una.

Per giungere al piano definitivo vi fu una certa negoziazione basata sull'effettiva estensione del litorale e sul reale numero di abitanti di ogni università: alla città di Santa Croce, che secondo il Tribunale del Real Patrimonio aveva un litorale lungo 4 miglia, era stata assegnata la somma di 12 onze al mese, con il contributo delle università di Biscari e Comiso, ciascuna per 4 onze. I giurati ottennero la rettifica dell'estensione in 3 miglia e dunque la somma fu ridotta a 8 onze e la contribuzione della città di Biscari fu assegnata per la medesima entità all'università “marittima” di Vittoria⁸⁰.

Tuttavia, già poche settimane dopo l'emanazione, il piano di contribuzione ebbe necessità di mutamenti e riaggiustamenti. Ad esempio, all'università “marittima” di Piraino non erano state assegnate “contribuenti” e la difficoltà dei giurati a sostenere le spese per la vigilanza del litorale indusse il Tribunale a ordinare che 2 onze al mese fossero versate dai giurati di Librizzi; queste erano state inizialmente destinate all'università di Milazzo⁸¹. La stessa cosa fu disposta, in seguito a una mediazione del vescovo di Cefalù Los Cameros, per la città di Gioiosa, a cui fu assegnata come “contribuente” Sant'Angelo, che in precedenza avrebbe dovuto versare il denaro a Patti⁸². Nel mese di marzo, i giurati di Castelbuono chiesero e ottennero una riduzione della rata mensile da versare all'università di Tusa; riuscirono a dimostrare infatti che questa spendeva meno del preventivato ed era più popolosa di quanto indicato nel piano di ripartizione⁸³. Una riduzione della rata da 4 a 3 onze ottennero anche i giurati di Tripi, poiché questa era gravata anche delle spese per la sorveglianza del proprio litorale e l'università “marittima” di Furnari a cui versavano il loro contributo spendeva non più di 12 onze al mese, di cui 9 a carico delle “contribuenti”⁸⁴.

Gli interventi di modifica e aggiustamento del piano durarono per tutto il corso dell'emergen-

78. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 34r-40v, s.d. ma probabilmente del febbraio 1657.

79. I “casali” di Catania, centri demograficamente rilevanti e di una certa importanza economica per l'area etnea, erano stato venduti dalla Corona a privati tra il 1640 e il 1642; la città era stata dunque privata di gran parte del suo territorio (LIGRESTI 1990, p. 165; LIGRESTI 1984, p. 38).

80. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 34r-40v, s.d. ma probabilmente del febbraio 1657.

81. Il TRP ai giurati di Milazzo, ivi, cc. 58r-v, 28 febbraio 1657.

82. Il TRP ai giurati di Sant'Angelo, ivi, cc. 57r-58r, 1 marzo 1657.

83. Il TRP ai giurati di Castelbuono, ivi, cc. 58v-59r, 12 marzo 1657; Il TRP ai giurati di Tusa, ivi, c. 59v, 12 marzo 1657.

84. Il TRP ai giurati di Tripi, ivi, cc. 63r-v, 29 marzo 1657; Il TRP ai giurati di Furnari, ivi, c. 64r, 29 marzo 1657.

za epidemica. Nell'ottobre 1657, il Tribunale del Real Patrimonio accolse un ricorso dei giurati di Francavilla, "contribuente" di Taormina, che sostenevano di non poter far fronte all'aumento della rata da 4 a 6 onze disposto a gennaio, e concesse una riduzione di onze 1.15 dell'importo mensile; la cifra sarebbe stata ripartita tra le università di Castiglione, per 15 tari, e Motta Camastra, per un'onza⁸⁵, che avrebbero così versato una rata maggiormente rispondente alla loro popolazione⁸⁶. Mentre Castiglione era già tra le "contribuenti" di Taormina, Motta sarebbe stata inserita ex novo nel novero, continuando a versare un'onza alla città di Augusta⁸⁷. Nelle stesse settimane, l'università "marittima" di Savoca, che doveva provvedere alla vigilanza di un litorale lungo 7 miglia, chiese di potere godere del contributo di qualche città non costiera; le fu assegnato quello di 3 onze al mese versato fino a quel momento da Limina a Castoreale⁸⁸.

Conflitti tra centri marittimi, università "contribuenti", feudatari e affittuari furono mediati e composti dal Tribunale del Real Patrimonio soprattutto attraverso il marchese di Mompilieri. Particolarmente complessa fu la situazione del litorale sud-orientale, per le controversie che videro come principale protagonista l'università di Terranova, che nel gennaio 1657 perse le 10 onze che ogni mese avrebbero dovuto versare i giurati di Ragusa, già gravati di spese per la vigilanza del litorale di loro competenza. L'apporto da parte delle "contribuenti" di Terranova era stato ridotto anche perché al territorio sottoposto alla sua sorveglianza era stato sottratto il litorale di Dirillo⁸⁹, il cui apparato di vigilanza sarebbe stato a carico dell'affittuario del feudo⁹⁰. Da più parti, e tra queste dai giurati di Butera - università "contribuente" il cui litorale, per quanto riguardava la sorveglianza, era sotto la giurisdizione di Terranova -, era stato poi riferito al Tribunale che la città vicina, nonostante ricevesse denaro con regolarità, non garantiva adeguata sorveglianza alla costa di sua pertinenza, lunga ben 24 miglia, impiegando molti meno uomini di quanto dichiarato. Si trattava di una mancanza che in un momento di emergenza sanitaria veniva universalmente considerata gravissima e che determinò una formale riprovazione dell'operato dei giurati di Terranova da parte del Tribunale Real Patrimonio e l'avvio di un procedimento nei loro confronti⁹¹.

Controversie insorsero anche tra i feudatari e i loro affittuari: Agata Lanza e Ansalone, «balia e tutrice» di don Antonino Lanza, barone di Brolo, entrò in conflitto col castellano di Brolo, don Giovanni Pappalardo, che intendeva detrarre dalla gabella le 48 onze spese in 8 mesi per pagare i due guardiani incaricati della vigilanza del litorale, «perché al barone per conto della sua marina non li competesse pagare altro che una terza parte della spesa fatta e [che] si va facendo per il referito effetto e l'altre due terze parti deve contribuirle l'università della terra Ficarra per contro proprio di essa». Il 26 marzo 1658, il Tribunale del Real Patrimonio sentenziò che l'università dovesse pagare quanto dovuto e non versato e che la somma sarebbe stata ripartita tra il castellano, che ne avrebbe ricevuto 2/3, e il «barone patrone» del castello, a cui

85. Il TRP ai giurati di Francavilla, ivi, cc. 113r-v, 4 ottobre 1657; Il TRP ai giurati di Castiglione, ivi, cc. 113v-114r, 4 ottobre 1657.

86. Il TRP ai giurati di Taormina, ivi, cc. 114r-v, 4 ottobre 1657.

87. Il TRP ai giurati di Motta Camastra, ivi, cc. 114v-115r, 4 ottobre 1657.

88. Il TRP ai giurati della Terra di Limina, ivi, c. 115v, 4 ottobre 1657.

89. Il marchese di Mompilieri ai giurati di Ragusa, ivi, cc. 50v-51r, 25 gennaio 1657.

90. Il TRP ai giurati di Terranova, ivi, cc. 52r-v, 29 gennaio 1657.

91. Il TRP ai giurati di Terranova, ivi, cc. 51r-v, 25 gennaio 1657; Il TRP ai giurati di Terranova, ivi, cc. 52r-v, 29 gennaio 1657. I giurati di Butera avevano segnalato che lungo le 6 miglia del litorale della loro città era attivo solo il posto di guardia della torre di Falconara, per di più a carico dell'affittuario del feudo.

sarebbe stata destinata la restante parte⁹².

L'afflusso del denaro nelle casse delle università marittime era tutt'altro che regolare e alla fine di marzo 1657 il Tribunale dovette richiamare le università che versavano denaro a Milazzo, Castoreale, Naso, Catania, Noto, Jaci Aquileia, Jaci Sant'Antonio e San Filippo, Caronia, Alcamo, Trapani, Monte San Giuliano, Marsala, Sciacca a sborsare quanto dovuto entro 15 giorni; in caso contrario, il giurato più giovane avrebbe dovuto presentarsi presso le carceri del palazzo reale di Messina per le città della Sicilia orientale e presso quelle del "nuovo edificio" di Palermo per le università della Sicilia occidentale, dove sarebbe stato posto in reclusione; al contempo a ogni membro della giurazia sarebbe stata imposta una pena di 200 onze, da utilizzare per il mantenimento delle regie galere⁹³. A causa del mancato ricevimento dei fondi, le università "marittime" sovente venivano autorizzate a inviare commissari e delegati nelle città debentrici perché incassassero il denaro dovuto per la vigilanza del litorale. Il 5 giugno 1657, il Senato di Siracusa ottenne di «destinare persona idonea» presso le università di Ferla, Giarratana, Sortino «e particolarmente» di Buscemi e Buccheri, a spese «nomine proprio» dei giurati purché non eccedenti 6 tari al giorno, per procedere all'esazione dell'intero debito, ricorrendo, se necessario, a «incorporazioni et espignorazioni et vendizioni di loro beni, senza ammetterli a foro, subterfugio né dilattione alcuna»⁹⁴. Poco dopo seguirono due atti del Tribunale del Real Patrimonio con cui si sollecitavano i giurati delle università "contribuenti" a versare quanto dovuto e, successivamente, si ordinava ai capitani di giustizia di intimare loro di pagare; questi provvedimenti non sortirono però grandi risultati e il debito delle università "contribuenti" rimase alto⁹⁵. In molte città furono inviati "algoziri regi": Giuseppe Mertola fu destinato a Ucria e Sant'Angelo di Brolo, "contribuenti" di Patti, che, nonostante ripetute intimazioni e minacce di irrogare pene alle giurazie, temporeggiavano nei pagamenti. Le spese dell'attività del Mertola sarebbero state a carico dei «debitori» e dei giurati che «han commesso il disguido e sopra loro beni pro ratha nomine proprio a ragione di tari 8 il giorno». Fu ordinato agli ufficiali regi di prestargli "braccio" e rispondere ai suoi ordini; non avrebbe potuto essere intentata contro di lui nessuna causa civile o criminale; avrebbe potuto armarsi, assieme ai suoi compagni, di «scopette, scopettine parate et intervegliate pragmaticis non obstantibus, eccettuati però il scopettone e coltello messinese»⁹⁶. Tuttavia, anche l'intervento degli algoziri spesso non sortì effetto: l'ufficiale inviato il 19 agosto a Naro, debitrice dal settembre 1656 di 8 onze al mese nei confronti della città di Mazzara, non riuscì a esigere nulla e il Tribunale del Real Patrimonio si affrettò a intimare il pagamento entro 8 giorni; in caso contrario il giurato più giovane avrebbe dovuto presentarsi in carcere e il capitano di giustizia avrebbe dovuto procedere all'inventario dei beni suoi e dei suoi colleghi⁹⁷.

92. Il TRP ai giurati di Ficarra, ivi, cc. 122v-124r, 26 marzo 1658.

93. Il presidente del Regno alle università di Randazzo, Novara, Tortorici, Roccella, Assoro, Leonforte, Librizzi e San Pietro di Monforte, ivi, cc. 53r-54r, 26 febbraio 1657; Il TRP ai giurati di Trecastagni, ivi, cc. 55v-56r, 26 febbraio 1657; Il TRP ai giurati di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castelluzzo e Gangi, ivi, cc. 55v-56v, 26 febbraio 1657.

94. Il TRP al Senato di Siracusa, ivi, cc. 73r-v, 5 giugno 1657.

95. Il TRP ai giurati di Mazzara, ivi, cc. 75v-77r, 9 luglio 1657; Il TRP ai giurati di Taormina, ivi, cc. 82v-84v, 14 luglio 1657; Il TRP all'algoziri Giacomo Saija, ivi, cc. 104r-106v, s.d. ma dell'agosto 1657; Il TRP all'algoziri Agostino Salvo, ivi, cc. 100v-102r, 14 agosto 1657.

96. Il TRP all'algoziri Giuseppe Mertola, ivi, cc. 98r-100r, 18 agosto 1657.

97. Il TRP al capitano di giustizia di Naro, ivi, cc. 119r-v, 16 ottobre 1657.

Tra le ragioni del mancato o ritardato afflusso del denaro nelle casse perdurava il rifiuto di contribuire da parte degli ecclesiastici. La città di San Filippo, che versava il suo contributo a quella di Catania, non riusciva a riscuotere la “tassa” di 10 onze al mese deliberata dal Consiglio Civico che avrebbe dovuto essere pagata proprio dagli ecclesiastici. Il Tribunale del Real Patrimonio, nel maggio 1657, chiese all’arcivescovo di Catania di costringerli a pagare ma questi si rifiutò di compiere ogni atto formale senza esplicito ordine del pontefice. Poiché era urgente disporre del denaro, il 20 giugno il Tribunale ordinò che retroattivamente, dal primo settembre, la “tassa” mensile di 6 onze suddivisa tra le «persone laiche facultose» della città fosse elevata a 8 onze⁹⁸.

BARRIERE PERMEABILI

Il serrato apparato che avrebbe dovuto rendere impenetrabile la frontiera marittima del Regno risultò in realtà piuttosto permeabile. Il 30 dicembre 1656 fu addirittura il provinciale dei Cappuccini del Valdemone, accompagnato da ben sei confratelli, a violare il cordone lungo il litorale di Gioiosa. Dopo essere sbarcati furtivamente, i religiosi furono sorpresi dagli ufficiali della corte vescovile di Patti, a cui esibirono bollettini e patenti da cui si evinceva che provenissero da Tolfa. Essi dichiararono di essere partiti da quella località l’8 dicembre, nella speranza di potere rientrare immediatamente nei loro conventi sull’Isola, nonostante per loro fosse prevista la quarantena. Furono condotti presso una casa lontana dal centro abitato e sorvegliati giorno e notte da sei uomini armati, sotto la supervisione di un ufficiale cittadino e di un “gentiluomo”. Considerando elevato il rischio rappresentato da coloro che si erano introdotti illecitamente nel Regno, il Tribunale del Real Patrimonio, oltre a commissionare al vescovo di Patti un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità di omessa o negligente vigilanza del litorale, gli ordinò:

farete subito circondare la stanza dove commorano detti padri e la torre seu casa grande ad essa contigua con doppio ordine di rastelli in proportionata distanza ... e farete attorno fare casununcule o pagliara bene ordinati per il recetto delle guardie e persone ad essi soprintendenti. Ordinarete che detti padri si limpiino fra di loro di ogni sorte di pelo che tengono, così occulto come apparente, provvedendoli a quest’effetto dell’istrumenti necessari, et il pelo che si leveranno farete brugiarlo e dell’istessa maniera li vestimenti che tengono [...] con ogni altro sorta di robba che tenessero, non escludendo cosa veruna, in maniera che non restino vestigii di pelo, né d’altra cosa ma tutte si riducano a perfetta cenere, facendoli provvedere di nuovi habbiti e del vitto necessario meramente da codesto loro convento e che la sumministrattione del vitto si facci ogni volta, con la presenza delle guardie e soprintendenti, con ogni maggior cautela⁹⁹.

L’isolamento forzato dei religiosi continuò per un lungo periodo e, nel gennaio 1657, il vescovo di Cefalù Los Cameros dispose che l’università di Sant’Angelo versasse, per il loro mantenimento, 4 onze al mese, che si sarebbero aggiunte alle altrettante da versare a Patti per la vigilanza del litorale¹⁰⁰. Il 12 aprile il Tribunale del Real Patrimonio ordinò che, trascorse tre quarantene, a partire dal primo novembre 1656, i giurati avrebbero dovuto chiedere l’intervento dei medici per accertare il loro stato di salute; qualora il responso fosse stato favorevole, si sarebbe dovuta radunare la locale Deputazione di sanità e, in caso di concessione della “pratica”, i religiosi avrebbero dovuto essere consegnati al Giudice della Monarchia, a cui era stato affidato

98. Il TRP ai giurati di San Filippo, ivi, c. 75r, 20 giugno 1657.

99. Il TRP al vescovo di Patti, ivi, cc. 28v-29v, 12 gennaio 1657.

100. Il TRP ai giurati di Sant’Angelo, ivi, cc. 57r-58r, 1 marzo 1657.

il caso¹⁰¹. Ancora ai primi di maggio, le tre guardie che avrebbero dovuto sorvegliare il luogo dello sbarco dei Cappuccini attendevano il processo¹⁰².

Un altro caso di sbarchi furtivi si verificò sul litorale di Modica. Nel gennaio 1657 infatti comparvero in città quattro uomini, «sotto habito di marinari» e privi di bollettini di sanità, che riferirono di un rocambolesco viaggio, costellato di tempeste, e di un assalto finale da parte di pirati che li aveva indotti a sbarcare. In un primo momento, il Tribunale del Real Patrimonio non trovò alcun riscontro alla versione fornita dai quattro e riuscì solo ad appurare che avevano tentato di fermarsi nell'isola di Lipari, dove «furono, come persone infette, discacciati a tiri di moschetto»¹⁰³. Dovette essere anche questo episodio a indurre il Tribunale ad affidare la supervisione e la responsabilità del litorale di Modica, da cui il centro abitato era molto lontano, alla città di Scicli, più vicina a questo e alla quale Modica avrebbe pagato i 2/3 delle spese¹⁰⁴. L'inchiesta su quanto avvenuto si sarebbe conclusa nel mese di maggio e, appurato che non si trattava di «persone di sospetto ma che veramente abbiano sbarcato (conforme dicono) nelli mari di Spaccaforro, per la carica havuta da inimici», il Tribunale dispose che i giurati si riunissero in deputazione di sanità e, nel caso avessero deciso di concedere loro la “pratica”, i naufraghi fossero reclusi in carcere¹⁰⁵.

Come il cordone marittimo risultava permeabile anche l'apparato di vigilanza dei territori interni che faceva perno sull'isolamento dei centri urbani, tramite la chiusura di gran parte degli accessi e lo stretto controllo di quelli rimasti aperti. Nel maggio 1657, ad esempio, il Tribunale dovette intimare all'università di Butera di porre guardie alle porte della città¹⁰⁶. I disservizi e le inadempienze dovettero essere ampie e generalizzate, tanto che nel settembre dello stesso anno, viste le ripetute segnalazioni, fu necessario ordinare ai giurati e ai deputati di sanità delle università del Valdemone di mettere in atto tutte le misure previste e inviare in tempi brevi una relazione. In caso contrario, un incaricato si sarebbe recato in loco per controllare e provvedere a quanto non eseguito; tutto ciò a spese delle università¹⁰⁷.

Nella primavera del 1676, durante una congiuntura già molto critica a causa della “Guerra di Messina”, una nuova emergenza epidemica a Malta¹⁰⁸ – si trattò della più «perniciosa» epidemia

101. Il TRP ai giurati di Patti, Gioiosa e Guardia, cc. 65v-66v, 12 aprile 1657. Con ogni probabilità la competenza sulla vicenda era stata assegnata al “giudice della Monarchia” – figura attraverso la quale in modo permanente il re di Sicilia esercitava le sue ampie competenze in materia di giurisdizione ecclesiastica, derivanti da una interpretazione, risalente ai primi anni del XVI secolo, del privilegio dell’“apostolica legazia” concesso da papa Urbano II a Ruggero I nel 1098 – poiché al tribunale regio spettava la competenza sulle cause che coinvolgevano religiosi che non avevano un “superiore maggiore” nel Regno, infatti nessuna causa ecclesiastica poteva essere discussa fuori dalla Sicilia. Il giudice competente sarebbe stato il padre provinciale dei Cappuccini che però era tra i rei e dunque, poiché il superiore generale dell’ordine, residente a Roma, non poteva trattare la causa, questa sarebbe stata giudicata dal Tribunale di Regia Monarchia. Dell’ampia bibliografia sul privilegio dell’“apostolica legazia” e sul Tribunale di Regia Monarchia mi limito a citare VACCA 2000.

102. Il TRP al capitano ed erario fiscale delle Terra di Gioiosa, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, c. 67r, 2 maggio 1657.

103. Il TRP ai giurati di Modica, *ivi*, cc. 48r-49r, 23 gennaio 1657.

104. Il TRP ai giurati di Modica, *ivi*, cc. 50r-v, 24 gennaio 1657.

105. Il TRP ai giurati di Modica, *ivi*, cc. 72v-73r, 30 maggio 1657.

106. Il TRP ai giurati di Butera, *ivi*, c. 72r, 25 maggio 1657.

107. Il TRP ai giurati e deputati di sanità del Valdemone, *ivi*, n.n., 3 settembre 1657.

108. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, *ivi*, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676; *Ivi*, cc. 136r-v, 1 giugno 1676.

di peste verificatasi nell'isola in età moderna, protrattasi per sette mesi e causa di migliaia di decessi¹⁰⁹ - e un allarme proveniente da Tunisi¹¹⁰ indussero il Tribunale del Real Patrimonio ad attivare il medesimo apparato di sorveglianza della frontiera marittima, con due guardie per ogni miglio¹¹¹, finanziato attraverso la partecipazione delle università dell'interno alle spese delle città "marittime". I problemi riscontrati furono gli stessi verificatisi venti anni prima: le università "contribuenti" non versavano il denaro, tanto da rendere difficile o impossibile a quelle "marittime" il pagamento del soldo alle guardie¹¹², che per questo protestavano¹¹³ e talvolta abbandonavano le loro postazioni¹¹⁴; le università marittime ricorrevano all'invio di emissari dotati di poteri coercitivi per garantire l'esazione¹¹⁵; i posti di guardia a volte erano sguarniti e ciò rendeva permeabile il cordone¹¹⁶. Alla fine di giugno, il Tribunale dispose che per finanziare le spese per la vigilanza del litorale ogni università istituisse una "tassa", che non prevedeva esenzioni, da far pagare ai "facoltosi" e agli ecclesiastici. In caso di inadempienza il giurato più giovane si sarebbe dovuto presentare nelle carceri del "nuovo edificio" di Palermo¹¹⁷.

Tra l'autunno 1679 e l'ottobre 1686, le situazioni di allarme sanitario si succedettero con una certa frequenza, provocando l'intervento del Tribunale del Real Patrimonio: nel dicembre 1679, riferito alla costa dell'Andalusia, che si pensò di fronteggiare con particolare attenzione alle pazienti delle imbarcazioni e con l'eventuale imposizione di quarantene¹¹⁸; nell'ottobre 1680, vago e riguardante la Sardegna, in occasione del quale la Deputazione di Trapani fu incaricata di vigilare sulle imbarcazioni giunte dall'isola¹¹⁹; nel settembre 1683, proveniente da Tolone, che fu affrontato con la sospensione della "pratica" per il naviglio in arrivo dalla Francia fino all'esame delle patenti¹²⁰, e infine nel biennio 1685-86, allorché l'allarme creato da una lunga epidemia in corso a Costantinopoli indusse il Tribunale a ordinare la massima vigilanza¹²¹.

CONCLUSIONI

Nella seconda metà del XVII secolo, il Tribunale del Real Patrimonio esercitò direttamente le proprie prerogative nelle situazioni non infrequenti di allarme sanitario: gestione delle risorse

109. RESTIFO 1994, pp. 176-178; cfr. anche GRECH 2013; PISANI 1970.

110. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676; Ivi, cc. 136r-v, 1 giugno 1676.

111. Il TRP ai giurati di Spaccaforno, ivi, cc. 137v-138v, 22 giugno 1676.

112. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676.

113. Il TRP ai capitani di Valguarnera, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, n.n., 25 novembre 1676; Il TRP a pretore e giurati di Monreale, ivi, n.n., 26 settembre 1676.

114. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676.

115. Ivi, n.n., 28 luglio 1676; Il TRP ai capitani di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, n.n., 25 novembre 1676.

116. Il TRP ai deputati di sanità di Noto, ivi, n.n., 30 luglio 1676.

117. Il TRP ai giurati di Girgenti, ivi, cc. 138v-139r, 27 giugno 1676.

118. Il TRP ai giurati delle città e terre marittime del Val di Noto, ivi, cc. 170r-v, 28 settembre 1679; cfr. anche CORRADI 1973, vol. II, p. 254.

119. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 171r-172v, 8 ottobre 1680.

120. Il TRP ai deputati di sanità di Messina, ivi, cc. 172v-174r, 9 settembre 1683.

121. Il TRP ai giurati delle città e Terre marittime, ivi, cc. 183r-v, 25 ottobre 1686.

finanziarie ma anche della vigilanza sulla frontiera marittima, regolamentazione e imposizione delle contumacie e delle misure di limitazione della circolazione di imbarcazioni, merci e uomini. Si occupò anche di strutturare e porre in azione un sistema che garantisse alle “università marittime” di ricevere denaro da parte dei comuni dell’entroterra per le spese relative alla vigilanza del litorale. In quest’ambito il Tribunale dovette avviare mediazioni e comporre conflitti talora molto complicati, con un’elevata attenzione ai rapporti tra le singole città e alle gerarchie urbane e sociali nei vari comprensori del Regno. La gestione del sistema di finanziamento della vigilanza della frontiera marittima era determinante per l’efficacia delle misure sanitarie e dunque questa attività, attentamente adempiuta dal Tribunale del Real Patrimonio, deve essere considerata vero e proprio esercizio di competenze in materia di prevenzione e profilassi. Al Senato di Palermo, con ogni probabilità, restava il compito di stimolare il Tribunale a intervenire tempestivamente allorché giungevano dalle coste del Mediterraneo allarmi sanitari e, in modo simbolico e quasi come un’autorità morale, quello di incarnare la coincidenza tra gli interessi della capitale e la necessità del mantenimento nell’intero Regno di un ordine pubblico che in gran parte coincideva con l’assenza di epidemie.

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI ARCHIVISTICHE

AS = Atti del Senato

ASCP = Archivio Storico del Comune di Palermo

ASP = Archivio di Stato di Palermo

TRP: Tribunale del Real Patrimonio

BIBLIOGRAFIA

- AGO – PARMEGGIANI 1990 = R. Ago - A. Parmeggiani, “La peste del 1656-57 nel Lazio”, in *Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica*, Bologna 1990: 595-611.
- ALAYMO 1996 = M.A. Alaymo, *Consigli politico-medici, introduzione e cura di Corrado Dollo*, Catania 1996.
- ALBINI 2015 = G. Albinì, “Il controllo della sanità: gli ufficiali del ducato di Milano nel XV secolo”, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2015: 7-18.
- ANTONIELLI 2015a = *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2015.
- ANTONIELLI 2015b = L. Antonielli, “Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento”, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli 2015: 107-139.
- ASSERETO 2010 = G. Assereto, «*Per la comune salvezza dal morbo contagioso*». *I controlli di sanità nella Repubblica di Genova*, Novi Ligure 2010.
- AURIA 1973 = V. Auria, “Diario delle cose occorse nella città di Palermo nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia”, in *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, a cura di G. Di Marzo, ristampa anastatica, Bologna 1973.
- BAVIERA ALBANESE 1981 = A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia: le fonti*, Roma 1981.
- BONELLA 1997 = A.L. Bonella, “In attesa del colera. Istituzioni pontificie e politica sanitaria nell'età della Restaurazione”, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IV. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo, Roma-Friburg-Wien 1997: 221-248.
- BOTTARI 2010 = S. Bottari, “The port of Messina, 1591-1783”, in *Making waves in the Mediterranean. Sulle onde del Mediterraneo*, Proceedings of the 2nd MMHN Conference, Messina and Taormina, 4-7 May 2006, a cura di M. D'Angelo - G. Harlaftis - C. Vassallo, Messina 2010: 627-650.
- BOTTARI 2018 = S. Bottari, “Il porto franco di Messina. Profili socio-economici e istituzionali”, in *Porti e traffici nel Mediterraneo. Tre saggi di storia economica marittima (1695-1861)*, a cura di R. Battaglia - S. Bottari - A. La Macchia, Milano 2018: 49-85.
- BUTI 2017 = G. Buti, “L'Intendance de la Santé de Marseille au XVIIIe siècle: service sanitaire ou bureau de renseignements?”, in *La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo moderno*, a cura di P. Calcagno - D. Palermo, Palermo 2017: 43-61.
- CALCAGNO 2012 = P. Calcagno, “Pestilenze e controllo del territorio nella Repubblica di Genova”, in *La peste a Finale (1631-1632). Diffusione e incidenza di una epidemia nella Liguria di antico regime*, Ventimiglia 2012: 96-161.

- CALVI 1990 = G. Calvi, "Dell'altrui comunicazione": comportamenti sociali in tempo di peste (Napoli, Roma, Genova 1656-57)", in *Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica*, Bologna 1990: 561-579.
- CANCILA 2016 = R. Cancila, "Salute pubblica e governo dell'emergenza: la peste del 1575 a Palermo", in *Mediterranea. Ricerche storiche* 37, 2016: 231-272.
- CARBONE 1962 = S. Carbone, "Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di sanità all'esteri corrispondenti. Inventario", in *Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato* 21, 1962.
- CARIDI 2011 = G. Caridi, "Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)", in *Mediterranea. Ricerche storiche* 21, 2011: 89-124.
- CIPOLLA 1976 = C. M. Cipolla, *Public Health and the Medical Profession in the Renaissance*, New York-London 1976.
- CIPOLLA 1977 = C. M. Cipolla, *Chi rompe i rastelli a Monte Lupo?*, Bologna 1977.
- CIPOLLA 1981 = C. M. Cipolla, *Fighting the plague in Seventeenth-Century Italy*, Madison 1981.
- CIPOLLA 1985 = C. M. Cipolla, *Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1985.
- CIPOLLA 1989a = C. M. Cipolla, "Origine e sviluppo degli Uffici di Sanità in Italia", in Id., *Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia economica e sociale*, Bologna 1989: 243-262.
- CIPOLLA 1989b = C. M. Cipolla, *Miasmi e Umori*, Bologna 1989.
- COCO-IACHELLO 2003 = *Il porto di Catania. Storie e prospettive*, a cura di A. Coco - E. Iachello, Siracusa 2003.
- COCCHIARA 2003 = M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano 2003.
- CORRADI 1973 = A. Corradi, *Annali delle epidemie occorse in Italia dalla prime memorie fino al 1850 compilati con varie note e dichiarazioni*, ristampa anastatica, Bologna, 1973, 6 voll.
- D'ANGELO 1997 = M. D'Angelo, "Porti e traffici marittimi in Sicilia tra Cinquecento e Seicento", in *Sopra i porti di mare. III Sicilia e Malta*, a cura di G. Simoncini, Firenze 1997: 71-110.
- DAL POZZO 1715 = B. Dal Pozzo, *Historia della Sacra Religione Militare di San Giovanni Gerosolimitano*, Venezia 1715.
- DEL PANTA 1980 = L. Del Panta, *Le epidemie nella storia demografica italiana: secoli XIV-XIX*, Torino 1980.
- DI BLASI 1974 = G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia*, Palermo 1974.
- DI FIGLIA 2015 = M. Di Figlia, "La costruzione del confine naturale. Il controllo sanitario della costa nella Sicilia di primo Ottocento", in *Storia urbana* 147, 2015: 139-161.
- DOLLO 1996 = C. Dollo, "Introduzione" in M.A. Alaymo, *Consigli politico-medici*, Catania 1996: 9-15.
- FUSCO 2009 = I. Fusco, "La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli: diffusione e mortalità", in *Popo-*

- lazione e storia* 10, 2009: 115-138.
- FUSCO 2017 = I. Fusco, *La grande epidemia. Potere e corpi sociali di fronte all'emergenza nella Napoli spagnola*, Napoli 2017.
- GERVASI 1773 = A. Gervasi, *Statuti del Magistrato della sanità compilati l'anno 1728*, Palermo 1773.
- GRECH 2013 = I. Grech, "Dread the Grim Reaper: Early Warning Strategie as a Means of Plague Prevention. Hospitaller Malta's Fight Against Contagion", in *Journal of Maltese History* 2, 2013: 9-27.
- Guida 1986 = *Guida generale agli archivi di stato italiani*, Firenze, 1986, vol. III.
- HENDERSON 2019 = J. Henderson, *Florence Under Siege. Surviving Plague in an Early Modern City*, New Haven-London 2019.
- IOLI GIGANTE 1989 = A. Ioli Gigante, "Il Lazzaretto di Messina nella produzione cartografica tra i secoli XVII e XIX", in *Lazzaretti dell'Italia meridionale e della Sicilia*, Messina 1989: 59-72.
- JORI 2012 = G. Jori, *Salud pública e higiene urbana en España durante el siglo XVIII. Una perspectiva geográfica*, tesi de doctorado en "Geografía, planificación territorial y gestión ambiental", director Dr. Horacio Capel Sáez, tutora Dra. Isabel Pujadas Rúbies, Universidad de Barcelona 2012.
- LA PLACA 1749 = P. La Placa, *Governo generale di Sanità del Regno di Sicilia e istruzioni del lazzeretto di Messina*, Palermo 1749.
- LA PLACA 1760 = P. La Placa, *Capitoli ed ordinazioni della felice e fedelissima città di Palermo*, Palermo 1760.
- LIGRESTI 1984 = D. Ligresti, *Sicilia moderna. Le città e gli uomini*, Napoli 1984.
- LIGRESTI 1990 = D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVIII)*, Catania 1990.
- LIGRESTI 2002 = D. Ligresti, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Milano 2002.
- MANCONI 1994 = F. Manconi, *Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV*, Roma 1994.
- PALERMO 2015 = D. Palermo, "La Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica del Regno di Sicilia dall'emergenza alla stabilità", in *Storia urbana* 147, 2015: 115-138.
- PALMER 1980 = J. R. Palmer, "L'azione della Repubblica di Venezia nel controllo della peste. Lo sviluppo della politica governativa", in *Venezia e la peste. 1348-1797*, Venezia 1980: 103-110.
- PANSERI 1980 = G. Panseri, "La nascita della polizia medica: l'organizzazione sanitaria nei vari stati italiani", in *Storia d'Italia*, Annali 3, *Scienza e tecnica*, a cura di G. Micheli, Torino 1980: 155-196.
- PASTORE 1988 = A. Pastore, "Tra giustizia e politica: il governo della peste a Genova e a Roma nel 1656-57", in *Rivista Storica Italiana* 100, 1988: 126-154.
- PETRACCONI 1974 = C. Petraccone, *Napoli dal '500 all'800. Problemi di storia demografica e sociale*, Napoli 1974.
- PISANI 1970 = S. Pisani, "The Malta plague epidemic of 1675 – 1676", in *The St. Luke's Hospital Gazette* 5, 1970: 42-45.
- PORTERA 2009 = G. Portera, "Il Lazzaretto di Messina dal XVI al XVIII secolo. Le origini, l'edificio

- di Carlos de Grunenbergh, il progetto di Pompeo Schiantarelli”, in *Lexicon* 8, 2009: 23-34.
- RENDA 1978 = F. Renda, “Dalle riforme al periodo costituzionale. 1734-1816”, in *Storia della Sicilia* diretta da R. Romeo, Napoli 1978, vol. VI: 185-215.
- RESTIFO 1994 = G. Restifo, *Le ultime piaghe. Le pesti nel Mediterraneo (1720-1820)*, Milano 1994.
- SALAMONE 1997 = L. Salamone, “La Numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio nell’Archivio di Stato di Palermo”, in *Archivio storico messinese* 73, 1997: 5-94.
- SALVEMINI 2015 = R. Salvemini, “Politiche e interventi su sanità e territori marittimi nel Regno di Napoli”, in *Storia Urbana* 147, 2015: 75-97.
- SANSA 2006 = R. Sansa, “Strategie di prevenzione a confronto: l’igiene urbana durante la peste romana del 1656-1657”, in *Roma moderna e contemporanea* 1-3, 2006: 93-109.
- SANSA 2015 = R. Sansa, “Un territorio, la peste, un’istituzione. La Congregazione sanitaria a Roma e nello Stato Pontificio. XVI-XVII secolo”, in *Storia Urbana* 147, 2015: 9-32.
- SAVONA-VENTURA 2015 = C. Savona-Ventura, *Knight Hospitaller Medicine in Malta (1530-1798)*, 2015.
- SIMONCINI 1997 = G. Simoncini, “La Sicilia marittima fra XV e XIX secolo”, in *Sopra i porti di mare. III Sicilia e Malta*, a cura di G. Simoncini, Firenze 1997: 9-69.
- VACCA 2000 = *La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma 2000.
- VANZAN MARCHINI 2004 = N. E. Vanzan Marchini, “Venezia e l’invenzione del Lazzaretto”, in *Rotte mediterranee e baluardi di sanità. Venezia e i lazzaretti mediterranei*, a cura di N. E. Vanzan Marchini, Milano 2004: 17-45.
- WELFORD 2018 = M. Welford, *Geographies of Plague Pandemics. The Spatial-Temporal Behavior of Plague to the Modern Day*, Abingdon on Thames 2018.